



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n. 243 del 22/10/2020 – 20/11/2020 Udienza pubblica del 21/10/2020
Massima:	<p>Titolo Notificazione di atti - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Notifica del ricorso in via principale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) - Applicabilità della disciplina generale, in materia di notificazione di atti, ai giudizi costituzionali - Novità del caso - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare - Rinvio della causa a nuovo ruolo.</p> <p>Testo Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio di notifica dello stesso – in quanto effettuata mediante PEC – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5 – 6 – 12, comma 1, lettere a), b) e d), della legge della regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”). La notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale, può infatti essere validamente effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) poiché, in mancanza di disposizioni regolanti la materia, può applicarsi la normativa dettata dall’art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e successive modifiche e, più recentemente, da quella del Codice del processo amministrativo, le quali dispongono l'applicazione della disciplina relativa alla notificazione degli atti giudiziari in materia civile. La legge n. 53 del 1994 con l’art. 1, comma 1, prevede, al secondo periodo, la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti a mezzo PEC e con l’art. 3-bis disciplina dettagliatamente le modalità con cui la notificazione a mezzo PEC può essere eseguita. In particolare, l'art. 55, comma 1, della legge n. 69/2009, attribuisce all'Avvocatura Generale dello Stato la possibilità di eseguire notifiche degli atti via PEC e tale disposizione, secondo giurisprudenza della Corte Costituzionale (Cfr. sent. n. 200 del 2011), deve considerarsi pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale. In ragione, comunque, della novità del caso, la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, così da consentire alle parti, ai sensi dell’art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di depositare eventuali</p>



	memorie illustrative e di discutere il merito del ricorso in una nuova udienza pubblica.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; artt. 1, comma 1, e 3-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53; art. 10, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 07 ottobre 2008; art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 39, comma 2, del codice del processo amministrativo.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

